



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2026, proposto da

Giuseppe Caputo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Alfonso Zoboli;

Ivano Caldaroni;

***per l'annullamento***

- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di conducente di mezzi a motore (prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024), pubblicata in data 13 novembre 2025, e ciò nei limiti dell'interesse fatto valere in

giudizio; del verbale della Commissione esaminatrice della sessione dell'11 novembre 2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori e idonei; del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito; della comunicazione individuale del 19 novembre 2025, con cui si è data notizia al ricorrente della sua posizione nella graduatoria degli idonei; del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID) con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico; del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. Prot. n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID) con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito; del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 22 novembre 2025, volta ad ottenere la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del titolo di riserva; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che la mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso, con conseguente impossibilità di partecipare alla scelta della sede, troverebbe fondamento nell'omessa valutazione del titolo di riserva in suo possesso (svolgimento del servizio civile), ciò avendo determinato il posizionamento dello stesso ricorrente al 1297° posto della graduatoria degli idonei, con un punteggio complessivo di 48;

Ritenuto che la posizione giuridica dedotta in giudizio dalla parte ricorrente possa

formare oggetto di tutela mediante fissazione – ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. – della pubblica udienza di trattazione della controversia;

Preso ulteriormente atto che la parte ha chiesto di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione del fatto che la notifica ai potenziali controinteressati *“si palesa particolarmente difficile” per l’elevatissimo numero dei destinatari e per la difficoltà di reperire i loro domicili*” (cfr. pag. 10 del ricorso).

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l’obbligo di

pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero anzidetto:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della

Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto che le spese della presente fase possano formare oggetto di compensazione fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), così dispone:

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a. la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 16 settembre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Angelo Fanizza**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**